



Legge federale sull'infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMo)

del xx yyyy 2025

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 75a, 81a, 83, 84, 86, 87, 87a, 88 e 92 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge ha lo scopo di semplificare lo scambio di dati sulla mobilità come contributo a un sistema di mobilità efficiente in Svizzera, affinché:

- a. l'infrastruttura di trasporto possa essere pianificata, gestita e mantenuta in maniera ottimale;
- b. le offerte di mobilità nel traffico viaggiatori e merci possano essere pianificate e gestite in maniera ottimale e combinate più facilmente;
- c. le infrastrutture e le offerte di mobilità possano essere sfruttate meglio.

² Disciplina:

- a. lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura di dati sulla mobilità (IDM) da parte della Confederazione nonché le sue funzioni e sottoinfrastrutture;
- b. le competenze e i compiti del Centro di competenze per i dati sulla mobilità (CCDM);
- c. il finanziamento dell'IDM.

¹ RS 101
² FF

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica:

- a. ai servizi federali coinvolti nella gestione dell'IDM;
- b. alle persone fisiche e giuridiche nonché ai servizi federali, cantonali e comunali che utilizzano l'IDM.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *dati sulla mobilità*: i seguenti dati e rispettivi metadati:
 1. geodati relativi alla mobilità e all'infrastruttura di trasporto,
 2. dati operativi di un'infrastruttura di trasporto o di un'offerta di mobilità, compresi i dati sullo stato operativo programmato, attuale e previsto,
 3. dati tariffari delle offerte di mobilità, comprese le rispettive condizioni,
 4. dati di transazione relativi a un'offerta di mobilità, compresi i dati relativi a singole interrogazioni, prenotazioni, conclusioni di contratti e conteggi,
 5. dati commerciali relativi a offerte di mobilità per lo scambio reciproco tra partner commerciali per adempiere i rispettivi scopi aziendali,
 6. dati delle autorità relativi all'infrastruttura di trasporto e a offerte di mobilità per lo scambio reciproco tra servizi dell'ente pubblico per adempiere i propri compiti;
- b. *offerta di mobilità*: prodotto o servizio per la mobilità terrestre, aerea o acquatica, con o senza prestazione di trasporto, proposto per viaggiatori o merci;
- c. *servizio digitale*: componente informatico che rende accessibili funzioni tecniche dell'IDM attraverso un'interfaccia.

Sezione 2 Infrastruttura di dati sulla mobilità**Art. 4** Funzione

L'IDM permette agli utenti di interconnettersi e di approntare, connettere e fruire in maniera standardizzata di dati sulla mobilità e servizi digitali.

Art. 5 Sviluppo e gestione

¹ Lo sviluppo e la gestione dell'IDM sono di competenza del CCDM.

² Il Consiglio federale stabilisce quale ufficio federale dirige il CCDM.

Art. 6 Principi di sviluppo e di gestione

Lo sviluppo e la gestione dell'IDM sono retti dai seguenti principi:

- a. l'IDM è indipendente dagli attori del mercato;
- b. tutti gli utenti godono di parità di trattamento nell'accesso all'IDM nonché nell'approntamento e nella fruizione dei dati;
- c. la configurazione delle funzioni dell'IDM si basa sulle esigenze delle parti interessate.

Art. 7 Sottinfrastrutture

L'IDM è costituita dall'infrastruttura nazionale di geodati per la mobilità (Rete dei trasporti CH) e dall'infrastruttura nazionale di interconnessione dei dati sulla mobilità (INIDM).

Art. 8 Rete dei trasporti CH

¹ La Rete dei trasporti CH è gestita dall'Ufficio federale di topografia (swisstopo).

² È utilizzata per connettere dati sulla mobilità georeferenziati e come base per rappresentarli, scambiarli, combinarli e utilizzarli.

³ Comprende geodati dell'ente pubblico e di privati sulla mobilità e sull'infrastruttura di trasporto nonché sistemi di tecnologia dell'informazione (sistemi IT) e servizi digitali per la connessione geografica di dati sulla mobilità.

⁴ Per la Rete dei trasporti CH i Cantoni e i Comuni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 5 ottobre 20073 sulla geoinformazione.

⁵ Le autorità e i privati possono mettere a disposizione ulteriori geodati aggiornati per la Rete dei trasporti CH.

Art. 9 INIDM

¹ L'INIDM è gestita dal CCDM.

² È utilizzata per l'approntamento e la fruizione di dati sulla mobilità e per l'interconnessione degli utenti.

³ Comprende dati sulla mobilità nonché sistemi IT per l'utilizzazione standardizzata e interconnessa di dati sulla mobilità e di servizi digitali.

Art. 10 Requisiti per i dati e i servizi digitali

¹ Tenendo conto degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale stabilisce i requisiti che devono soddisfare i dati e i servizi digitali approntati mediante l'IDM affinché ne sia garantita l'interoperabilità. I requisiti riguardano:

- a. gli standard da applicare in materia di strutture dei dati, modelli dei dati, identificatori e interfacce;
- b. la qualità, la completezza, l'attualità e la storicizzazione dei dati;
- c. la garanzia della protezione dei dati e della sicurezza dei dati;
- d. la documentazione dei dati e dei servizi.

² Il Consiglio federale può delegare la definizione dei requisiti all'ufficio federale competente.

Art. 11 Diritti e obblighi relativi all'utilizzazione dell'IDM

¹ L'utilizzazione dell'IDM è facoltativa, riservato il diritto federale e cantonale applicabile.

² Chi utilizza l'IDM è tenuto a rispettare i requisiti di cui all'articolo 10.

³ Gli utenti possono presentare le loro esigenze attraverso le strutture organizzative dedicate al coinvolgimento delle parti interessate.

Art. 12 Diritti e obblighi relativi alla pubblicazione di dati sulla mobilità

¹ Nei limiti del diritto applicabile, gli utenti dell'IDM decidono quale parte dei loro dati sulla mobilità rendere accessibile mediante l'IDM come dati aperti o solo a un gruppo ristretto di utenti.

² L'articolo 10 della legge federale del 17 marzo 2023⁴ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMcCA) si applica ai dati approntati mediante l'IDM solo se forniti da autorità federali sottoposte alla LMcCA.

Art. 13 Valutazione

¹ Il Consiglio federale verifica l'adeguatezza, l'attuazione, l'efficacia e la redditività dell'IDM la prima volta otto anni dopo l'entrata in funzione e in seguito ogni quattro anni.

² Riferisce all'Assemblea federale e propone le misure necessarie.

⁴ RS 172.019

Sezione 3 Centro di competenze per i dati sulla mobilità

Art. 14 Compiti

Il CCDM ha in particolare i seguenti compiti:

- a. assicura il rispetto dei principi di cui all'articolo 6;
- b. coinvolge gli utenti nello sviluppo e nella gestione dell'IDM, predispone le strutture organizzative necessarie a questo scopo e assicura che tutti i comparti della mobilità siano considerati in misura proporzionata;
- c. rappresenta gli interessi dell'IDM negli organismi nazionali e internazionali e promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la standardizzazione dei dati sulla mobilità ai fini dell'interoperabilità;
- d. con il coinvolgimento delle parti interessate, elabora raccomandazioni per ciascun settore in merito a quali dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 debbano essere resi disponibili gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente, in formato aperto e senza restrizioni;
- e. ove necessario, provvede all'integrazione e al consolidamento dei dati sulla mobilità e al loro approntamento;
- f. provvede all'approntamento dei servizi digitali;
- g. all'occorrenza, può fornire assistenza tecnica e specialistica agli utenti, in particolare per adempiere i requisiti di cui all'articolo 10;
- h. è responsabile della gestione degli incidenti tecnici, delle modifiche e degli aggiornamenti;
- i. coordina la gestione della sottoinfrastruttura Rete dei trasporti CH con swisstopo.

Art. 15 Limitazione dell'accesso

¹ Il CCDM può respingere forniture di dati di determinati utenti oppure limitare o negare temporaneamente l'accesso ai sistemi a determinati utenti se questi:

- a. forniscono dati non conformi alle disposizioni legali, in particolare sulla protezione dei dati;
- b. non rispettano i requisiti definiti per i dati sulla mobilità e per i servizi digitali;
- c. non utilizzano i dati in conformità al diritto.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Art. 16 Trattamento e comunicazione di dati personali

¹ Il CCDM consente ai fornitori di mobilità in Svizzera e all'estero di scambiare dati personali mediante l'IDM se:

- a. i fornitori di mobilità confermano di avere il consenso della persona interessata; e
- b. i dati sono necessari per:
 1. verificare l'autorizzazione all'utilizzo dell'offerta di mobilità, o
 2. consentire offerte personalizzate.

² Può consentire lo scambio di dati su certificati di autorizzazioni speciali per disabilità o aiuto sociale tra i rispettivi fornitori di mobilità in Svizzera e all'estero se:

- a. il fornitore di mobilità conferma di essere in possesso della dichiarazione di consenso della persona interessata per il caso specifico; e
- b. i dati sono necessari per dar seguito a un'offerta di mobilità personalizzata
 1. per persone con disabilità motorie; o
 2. per verificare l'autorizzazione alla tariffazione personalizzata dell'offerta di mobilità.

³ Se l'anonimizzazione dei dati personali scambiati mediante l'IDM si rivela inaffidabile, in particolare in seguito a nuovi sviluppi tecnici, il CCDM adotta le misure necessarie per proteggere le persone interessate, in particolare vietando agli utenti di continuare a utilizzare i dati di cui già fruiscono e obbligandoli a distruggerli o a renderli effettivamente anonimi.

Art. 17 Trattamento e comunicazione di dati concernenti persone giuridiche

¹ Il CCDM può trattare i dati di persone giuridiche per supportare gli utenti nelle loro attività commerciali e comunicare questi dati agli utenti interessati.

² Può comunicare dati relativi al diniego di accesso di cui all'articolo 15 ad altri utenti dell'IDM se questi fruiscono o intendono fruire di dati dell'utente cui è stato negato l'accesso.

³ Consente alle persone giuridiche di scambiarsi segreti commerciali se gli utenti interessati hanno dato il loro consenso allo scambio.

Sezione 4 Finanziamento dell'IDM

Art. 18 Principi

¹ I costi non coperti sono finanziati per metà ciascuno:

- a. dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato; e
- b. dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

² Il Consiglio federale definisce le tariffe per un maggiore finanziamento da parte degli utenti 12 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 Pagamento dei costi dovuti a un elevato numero di interrogazioni del sistema

Gli utenti che compromettono la disponibilità del sistema effettuando un numero elevato di interrogazioni nell'arco di un determinato periodo di tempo devono pagare i costi marginali derivanti da queste interrogazioni.

Art. 20 Mezzi di terzi

¹ Se, in particolare a causa dei limitati mezzi finanziari, il CCDM non può o non può ancora soddisfare richieste degli utenti dell'IDM per lo sviluppo di soluzioni tecniche, gli utenti interessati possono partecipare ai costi di sviluppo.

² Non sussiste alcun diritto all'attuazione.

³ Le soluzioni tecniche sviluppate con la partecipazione degli utenti ai costi sono disponibili per tutti gli utenti.

Art. 21 Aiuti finanziari

¹ I fornitori di dati possono presentare al CCDM domanda di sostegno finanziario per il collegamento dei loro sistemi all'IDM per due anni dall'entrata in funzione dell'IDM. Il sostegno è fornito sotto forma di contributi a fondo perduto per un importo massimo pari al 40 per cento dei costi di collegamento e in base alla disponibilità di mezzi.

² Il Consiglio federale disciplina la configurazione concreta degli aiuti finanziari e l'importo dei contributi. A tal fine tiene conto della capacità finanziaria dei fornitori di dati e dell'utilità dei loro dati.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

Art. 23 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 21 giugno 2013⁵ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ L'Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:

- f. sviluppo e gestione dell'infrastruttura di dati sulla mobilità di cui alla legge federale del ...⁶ sull'infrastruttura di dati sulla mobilità.

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 742.140

⁶ RS ...